



FONDAZIONE
"FRANCESCO BIANCHINI"
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI



|s|d|s|
STUDIO DI SIMONE
COMMERCIALISTI



PROGRAMMA FORMATIVO ISCRITTI REGISTRO DEI TIROCINANTI 2019

LE OPERAZIONI DI SCISSIONE

MASSIMILIANO CAMMISA

PALERMO

26 MARZO 2019

INDICE – le operazioni di scissione

Parte Prima – Aspetti civilistici

La scissione definizioni **3**

Le forme di scissione **5**

Procedimento di scissione **13**

Parte Seconda – Aspetti contabili delle operazioni di scissione

Premessa **24**

Le differenze da annullamento **25**

Le differenze da concambio **31**

Adempimenti delle società scisse **22**

Adempimenti delle società beneficiarie **23**

Parte Terza – Aspetti fiscali

Art. 173 co. 1, 2, 3 e 4 del TUIR **40**

Le riserve in sospensione d'imposta **47**

Limiti al riporto delle perdite fiscali **50**

Eccedenza di interessi passivi e ACE **53**

Imposte di registro ipotecaria e catastale **56**


Parte quarta - Esercitazione

Esercitazione **57**

La scissione - definizione

La scissione consiste nella “**disaggregazione**” del patrimonio della società scissa (o “scindenda”) in più parti, o quote, e nel loro trasferimento a più società, preesistenti o neocostituite (società beneficiarie o “scissionarie”), le cui azioni o quote di partecipazione vengono attribuite non alla società scissa (come avverrebbe nel caso di conferimento) bensì ai suoi soci, proporzionalmente o non proporzionalmente alle quote di partecipazione che questi avevano nella scissa.

Il patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria non deve essere necessariamente costituito da una o più aziende o rami di azienda, ma può anche essere composto da singoli beni o gruppi di beni (ad esempio uno o più appartamenti nella scissione di una società immobiliare);



La procedura attraverso la quale bisogna transitare, per addivenire al perfezionamento di un’operazione di scissione, è disciplinata dagli **articoli che vanno dal 2506 al 2506-quater c.c.**

Ulteriori disposizioni di carattere procedurale sono recate da norme inserite nell’ambito di **discipline speciali o settoriali** che entrano in gioco se alla scissione partecipano, ad esempio, società quotate nei mercati regolamentati, società che operano nel settore bancario o assicurativo oppure società o altri enti che rientrano nella definizione di “impresa sociale” e ai quali si applica pertanto la disciplina di cui al DLgs. 112/2017.

La scissione - finalità

Per quanto riguarda le finalità economiche, la scissione è una operazione molto complessa che consente, a seconda della sua configurazione, di raggiungere diversi obiettivi, di cui si indicano quelli ritenuti di maggiore importanza:

- a) la suddivisione dell'originaria compagine sociale, con la ridefinizione dell'assetto proprietario dell'impresa, con beneficiarie nuove o preesistenti ma **con una attribuzione non proporzionale delle loro azioni o quote** e ove ogni socio della scissa diviene destinatario delle azioni di una distinta beneficiaria. In questo caso si ha il trasferimento del controllo del patrimonio della scissa, in quanto i suoi soci o gruppo di soci assumono il controllo su un distinto patrimonio che prima faceva parte dell'unitario patrimonio della società scissa;
- b) la riorganizzazione o ristrutturazione dell'impresa, con beneficiarie preesistenti (ed appartenenti al medesimo gruppo) o neocostituite e **con attribuzione proporzionale delle azioni o quote** delle beneficiarie. In questo caso manca l'elemento del trasferimento del controllo sul patrimonio della scissa attribuito alle beneficiarie e si tratta quindi di riorganizzazioni o ristrutturazioni fra società sotto un comune controllo;
- c) una particolare forma di cessione di azienda o un'operazione propedeutica ad una cessione di azienda, attuata ad esempio mediante la scissione di un'azienda ad una beneficiaria nuova, le cui azioni vengono poi vendute ad un distinto gruppo; oppure mediante la scissione di un'azienda ad una società preesistente controllata da un diverso gruppo; o anche un'operazione propedeutica alla quotazione in borsa della società beneficiaria.

Forme di scissione e limiti

Le forme con cui può essere attuata la scissione sono le seguenti:

- 1) **scissione totale (o integrale o propria)** con beneficiarie di nuova costituzione o con beneficiarie preesistenti (scissione totale per incorporazione), con l'assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa estinta;
- 2) **scissione parziale (o impropria)**, con l'assegnazione delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci della scissa, che però rimane in vita.

La scissione è totale se il patrimonio della scissa (che si estingue) viene interamente suddiviso fra le società beneficiarie, di nuova costituzione o preesistenti, e può essere realizzata con ripartizione proporzionale o non proporzionale delle azioni o quote.

Si precisa che in questo caso dovrà esserci una pluralità di società beneficiarie, in quanto in presenza di un'unica società beneficiaria già esistente si avrebbe una fusione per incorporazione, mentre se la beneficiaria fosse una società neocostituita si avrebbe una trasformazione della società scissa.


La ripartizione proporzionale avviene in tutti i casi in cui a ciascun socio della scissa vengono attribuite azioni o quote di ciascuna beneficiaria in proporzione alla propria quota di partecipazione, mentre si realizza una ripartizione non proporzionale in tutti gli altri casi.

Forme di scissione e limiti


La scissione parziale è tale quando solo parte del patrimonio viene trasferito ad una o più beneficiarie e, come tale, può essere realizzata, anch'essa, con società tutte di nuova costituzione, tutte preesistenti o in parte di nuova costituzione ed in parte preesistenti e con ripartizione proporzionale o non proporzionale delle azioni o quote. La scissione parziale può essere attuata anche con una sola beneficiaria, che può essere sia di nuova costituzione sia preesistente.

Inoltre, sulla base dell'attuale normativa è possibile, con il consenso unanime dei soci, assegnare ad uno o più soci azioni o quote della società scissa anziché azioni o quote di una delle società beneficiarie (scissione "asimmetrica"); pertanto si può configurare un numero elevato di possibili combinazioni di tale operazione. Sono inoltre ammesse sia le scissioni omogenee che le scissioni progressive o regressive, con il passaggio da società di persone a società di capitali e viceversa.

La scissione totale a favore di nuove beneficiarie




La scissione parziale a favore di beneficiaria pre-esistente





La scissione parziale proporzionale


ANTE



POST



La scissione parziale non proporzionale



Esemplificazione contabile

ANTE

BENEFICIARIA B		SCISSA A				BENEFICIARIA C			
Newco		Imm.	1.800	CS	3.000	Att. C	1.300	CS	2.000
		Att. T	1.800	Ris.	1.800	Crediti	700		
		Att. C	1.200						

Obiettivo: separare l'attività immobiliare da quella operativa.

Immobili -> in B (netto contabile trasferito = 1.800; VE = 2.500)

Attività Cuio -> in C (netto contabile trasf. = 1.200; VE = 1.500)

Esemplificazione contabile

BENEFICIARIA B				SCISSA A				BENEFICIARIA C			
Imm.	1.800	CS	1.800	Att. T	1.800	CS	1.800	Att. C	2.500	CS	3.000
								Crediti	700	Avanzo	200

A => a fronte del trasferimento azzerare le riserve e ridurre il CS.

B => iscrive gli immobili al valore contabile;

C => iscrive il ramo Cuoio al valore contabile; aumenta il CS ed iscrive un avanzo

Procedimento di scissione

Il procedimento di scissione si caratterizza per alcune fasi fondamentali:



1. Fase endo-societaria



Il procedimento di scissione, disciplinato dopo la riforma del diritto societario dagli artt. 2506—2506-quater del Codice Civile, è modellato su quello della fusione. Le sue principali fasi sono di seguito riepilogate:

Progetto di scissione redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione e ha un contenuto minimo obbligatorio (**art. 2506-bis co. 1 c.c.**)

➔ **Relazione degli amministratori (art. 2506-ter c.c.)**

➔ **Relazione degli esperti**, predisposta, salvo alcuni casi di esonero, in merito alla congruità del rapporto individuato dagli amministratori e riportato nel progetto di scissione (**art. 2501-sexies c.c. in forza del rinvio ex art. 2506-ter co. 3 c.c.**).

Situazione patrimoniale infrannuale di scissione (art. 2501-quater c.c. in forza del rinvio ex art. 2506-ter c.c.), predisposta, salvo alcuni casi di esonero, dagli organi amministrativi di ciascuna società partecipante, secondo i criteri previsti per la redazione del bilancio d'esercizio e riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni a quella di deposito presso la sede della società del progetto di scissione (o di pubblicazione dello stesso sul sito Internet della società)

1. Fase endo-societaria: focus sul progetto di scissione

Progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.)

Il progetto di scissione redatto dagli amministratori costituisce il documento informativo cardine della procedura di scissione e, come tale, la sua redazione è sempre obbligatoria.

Per effetto del rinvio operato dall'art. 2506-bis co. 1 all'art. 2501-ter c.c., il progetto di scissione deve contenere, *mutatis mutandis*, tutti gli elementi informativi essenziali che caratterizzano un progetto di fusione.

Tali elementi essenziali sono:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle singole società partecipanti alla scissione;
- l'atto costitutivo delle eventuali nuove società risultanti dalla scissione (nell'ipotesi di una o più beneficiarie newco);
- il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro (si ricorda che, ai sensi dell'art. 2506 co. 2 c.c., il conguaglio in denaro non può comunque essere superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate);
- le modalità di assegnazione ai soci della scissa delle azioni o delle quote delle società beneficiarie;
- la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio delle società beneficiarie;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- vantaggi particolari eventualmente proposti a favore di soggetti cui compete l'amministrazione delle singole società partecipanti alla scissione.



1. Fase endo-societaria: focus sul progetto di scissione

Progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.)

Gli elementi informativi “obbligatori” peculiari del progetto di scissione, che si aggiungono agli otto previsti dall’art. 2501-ter c.c. anche per il progetto di fusione, sono:

- quello concernente l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, oltre all’eventuale conguaglio in denaro (dell’art. 2506-bis co. 1 c.c.);
- quello concernente i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie (dell’art. 2506-bis co. 4 c.c.).

Si tratta di un obbligo informativo la cui importanza e delicatezza è di tutta evidenza nell’ambito di un’operazione come quella di scissione.

Una scarsa attenzione a tale “esatta descrizione”, in sede di predisposizione del progetto di scissione, può infatti comportare non pochi problemi alle società coinvolte nell’operazione, soprattutto dal punto di vista dei profili di responsabilità patrimoniale tra le società beneficiarie (e, in caso di scissione parziale, anche tra le beneficiarie e la scissa) per quel che riguarda le passività che, ante scissione, gravavano sulla società scissa.

In particolare, il primo periodo del co. 3 dell’art. 2506-bis c.c. stabilisce che, degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione, rispondono in solido:

- le società beneficiarie, in ipotesi di scissione totale;
- le beneficiarie e la stessa scissa, in ipotesi di scissione parziale, fermo restando che la predetta responsabilità solidale di ciascuna beneficiaria è comunque limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito ad essa.

1. Fase endo-societaria: focus sulla relazione degli amministratori

Relazione degli amministratori (art. 2506-ter c.c.)

Oltre che alla redazione del progetto di scissione, l'organo amministrativo di ciascuna società è tenuto a redigere una Relazione accompagnatoria, di cui all'art. 2506-ter c.c.

La Relazione accompagnatoria degli amministratori al progetto di scissione deve recare le informazioni previste:

- dall'art. 2501-quinquies c.c., in materia di fusioni, in quanto espressamente richiamato per le scissioni dall'art. 2506-bis co. 1 c.c., ossia:
 - le ragioni giuridiche ed economiche che rendono opportuna la partecipazione all'operazione di scissione nell'interesse della società;
 - le modalità con le quali si pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote dei soci della società scissa con quelle di ciascuna società beneficiaria;
- dall'art. 2506-bis co. 1 c.c., ossia:
 - i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa;
 - il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimane alla scissa;
 - la menzione dell'avvenuta predisposizione della Relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c. (ove prevista)

1. Fase endo-societaria: focus sulla relazione degli amministratori

Relazione degli amministratori (art. 2506-ter c.c.)

La Relazione accompagnatoria può non essere redatta dall'organo amministrativo ove consti il **consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto** nelle società partecipanti alla scissione (ossia consenso unanime dei soci della scissa e delle eventuali beneficiarie preesistenti).

Nel caso in cui la scissione abbia luogo a favore di **beneficiarie neocostituite ed il criterio di ripartizione delle azioni o quote tra i soci della scissa sia di tipo proporzionale**, è possibile omettere la stesura della Relazione accompagnatoria anche a prescindere dal consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto (art. 2506-ter c.c., come modificato dal DLgs. 22.6.2012 n. 123). Inoltre, stante il rinvio operato dall'art. 2506-ter u.c. c.c. anche all'art. 2505 c.c. (recante semplificazioni procedurali concernenti le fusioni per incorporazione di società internamente posseduta dall'incorporante), sembra corretto ritenere che la Relazione accompagnatoria possa essere omessa anche nel caso di **scissione parziale con unica beneficiaria la società che possiede interamente scissa**.

In tutti i casi in cui risulta possibile omettere la Relazione accompagnatoria al progetto di scissione, deve essere comunque resa l'informativa concernente il valore effettivo dei patrimoni netti assegnati a ciascuna società beneficiaria e di quello eventualmente rimasto alla scissa, inserendola direttamente come elemento informativo aggiuntivo nell'ambito del progetto di scissione (OIC 4, § 4.1.2, parte "Scissioni").

1. Fase endo-societaria: focus sulla situazione infrannuale

Situazione patrimoniale infrannuale (art. 2506-ter c.c.)

Ai sensi dell'art. 2501-quater c.c. (in quanto richiamato, per le scissioni, dall'art. 2506-ter co. 1), l'organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla scissione deve redigere una situazione patrimoniale della società (seguendo gli stessi criteri applicabili in sede di redazione del bilancio di esercizio), la quale deve essere predisposta con riferimento a una data non anteriore di oltre 120 giorni a quello in cui il progetto di fusione viene depositato presso la sede della società.

La predisposizione dell'apposita situazione patrimoniale infrannuale può essere omessa dall'organo amministrativo nei seguenti casi:

- Sostituzione con bilancio dell'esercizio precedente;
- Scissioni proporzionali a favore di beneficiarie newco;
- Espresa rinuncia all'unanimità da parte dei soci.

Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. è costituita dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

1. Fase endo-societaria: focus sulla relazione degli esperti

Relazione degli esperti (art. 2506-ter c.c.)

La Relazione degli esperti sul rapporto di cambio (e sui criteri di ripartizione delle azioni o quote tra i soci della scissa) può essere omessa:

- sempre, quando consta il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari con diritto di voto;
- anche in assenza del predetto consenso unanime, quando la scissione è di tipo parziale e a favore di una singola beneficiaria che possiede la scissa al 100% o almeno al 90%;
- anche in assenza del predetto consenso unanime e della predetta condizione di possesso totalitario o paratotalitario della scissa da parte della beneficiaria, quando la scissione si caratterizza contemporaneamente: quale scissione verso beneficiarie neocostituite e quale scissione di tipo proporzionale;
- anche nei casi diversi dai precedenti, quando il rapporto di concambio che si genera per effetto della scissione ha natura meramente formale -Consiglio Notarile di Milano (massima 18.3.2004 n. 23)-.

Quest'ultima circostanza si verifica, ad esempio, nei seguenti casi:

- scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l'intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;
- scissione totale a favore di due beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;
- scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l'intero capitale della scissa, allorché le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti;
- scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero allorché sia la scissa che la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali ed i medesimi diritti).



2. Fase pubblicitaria (segue)



Si caratterizza per il deposito degli atti correlati all'operazione di scissione, fra i quali il progetto di scissione presso l'ufficio del RI, oppure sul sito Internet di ciascuna società partecipante (art. 2506-bis co. 5 c.c.). È necessario anche che il progetto di scissione e, ove previsti, i documenti a corredo dello stesso (situazioni patrimoniali, relazioni di amministratori ed esperti) e i bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla scissione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (ove previste), siano depositati presso la sede legale della società o, in alternativa, sul sito Internet delle società partecipanti.

È prescritto un termine di **30 giorni** tra l'iscrizione del progetto nel RI, o la pubblicazione dello stesso sul sito Internet della società, e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-septies co. 1 c.c., in forza del rinvio ex art. 2506-ter co. 5 c.c.).

È invece dubbio se, nel caso in cui alla scissione non partecipino società con capitale rappresentato da azioni, possa operare anche con riferimento alle operazioni di scissione il c.d. "dimezzamento dei termini" previsto dall'art. 2505-quater c.c. per le operazioni di fusione (in senso favorevole, cfr. la massima del Comitato Triveneto dei Notai L.A.8). Per quanto concerne le società quotate, il tempo di attesa di 30 giorni non può mai essere derogato.

3. Fase deliberativa (segue)



Occorre la decisione da parte: A) dell'assemblea dei soci di ciascuna società partecipante alla scissione, con diverse modalità a seconda del tipo di società partecipante, in merito all'approvazione dell'operazione di scissione (art. 2502 c.c., in forza del rinvio ex art. 2506-ter co.5 c.c.); B) dell'organo amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci, al ricorrere di determinati presupposti (c.d. scissioni semplificate).

La delibera deve essere depositata presso il RI ai fini dell'iscrizione; il deposito obbligatorio ha per oggetto la delibera di scissione, oltre che i documenti indicati nell'art. 2501- septies c.c. (art. 2502-bis c.c., in forza dl rinvio ex art. 2506-ter co. 5 c.c.).

Stante l'espresso **rinvio operato dall'art. 2506-ter u.c.** al disposto dei richiamati artt. 2505 e 2505-bis c.c. (perfezionamento dell'operazione di fusione senza transitare per l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea dei soci rispettivamente nei casi di società interamente posseduta dall'incorporante e di società posseduta almeno per il 90%), la predetta semplificazione procedurale trova applicazione anche con riferimento alle seguenti operazioni di scissione:

- scissione parziale a favore di beneficiaria che possiede interamente la scissa;
- scissione parziale a favore di beneficiaria che possiede la scissa almeno per il 90%.

Quanto precede trova espressa conferma anche da parte della massima Consiglio Notarile di Milano 19.11.2004 n. 59.

4. Fase delle opposizioni e fase conclusiva ed attuativa (segue)



Possono fare opposizione i creditori sociali (opposizione dei creditori) delle società partecipanti alla scissione anteriori alla data di iscrizione nel RI del progetto di scissione che ritengono di venire pregiudicati da tale operazione (art. 2503 c.c. in forza del rinvio ex art. 2506-ter co.5 c.c.) e dei possessori di titoli obbligazionari emessi dalle società partecipanti (art. 2503-bis c.c. in forza del rinvio ex art. 2506-ter co.5 c.c.).

Trascorsi **60 giorni** dalla data di effettuazione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis c.c. (o, in alternativa, una volta posti in essere gli accorgimenti necessari per rendere superfluo tale lasso temporale di attesa), l'operazione può essere attuata mediante la sua formalizzazione nell'**atto di scissione**.

L'atto di scissione deve risultare da atto pubblico e deve essere iscritto negli uffici del RI territorialmente competenti in ragione della sede di ciascuna società partecipante alla scissione (art. 2504 co. 2 c.c.).

La scissione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni sopra indicate (art. 2506-quater co. 1 c.c.).

Può essere convenzionalmente stabilita una data di efficacia successiva (c.d. "**posticipazione degli effetti della scissione**"), solo nel caso di scissioni a favore di beneficiarie preesistenti.

Può essere stabilita una data di efficacia anteriore (c.d. "**retrodatazione degli effetti della scissione**"), solo limitatamente agli effetti ai fini delle imposte sul reddito (art. 173 co. 11 del TUIR) ed agli effetti contabili e di partecipazione agli utili, cui si riferiscono i n. 5 e 6 dell'art. 2501-ter c.c.

Aspetti contabili delle operazioni di scissione

Contabilmente, il perfezionamento di un'operazione di scissione comporta lo spostamento, nello Stato patrimoniale di ciascuna società beneficiaria, di tutte le attività e di tutte le passività che, conformemente a quanto risulta dal progetto di scissione, risultano ad essa destinate.

Ai sensi dell'art. 2504-bis co. 4 c.c., in quanto richiamato per le scissioni dall'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 2506-quater c.c., ciascuna società beneficiaria deve iscrivere le attività e le passività provenienti dalla società scissa sulla base dei valori risultanti dalle situazioni contabili di chiusura della società scissa medesima (c.d. "**principio di continuità dei valori contabili**").

Detto trasferimento è suscettibile di generare in capo alle società beneficiarie delle "differenze contabili", ogni qual volta non vi sia perfetta coincidenza tra:

Patrimonio netto contabile di scissione della società scissa alla data di efficacia contabile assegnato alla beneficiaria

&

Ammontare della "contropartita contabile" che la società beneficiaria iscrive a fronte della "acquisizione" di detto patrimonio netto di scissione

Differenze da annullamento

Si generano in funzione dell'annullamento delle partecipazioni eventualmente possedute dalla beneficiaria nella scissa rispetto al patrimonio netto contabile di scissione


Differenze da concambio

Si genera in funzione della variazione del capitale sociale della società beneficiaria rispetto al patrimonio netto contabile di scissione assegnato



Differenze da annullamento (continua)


Tale tipo di differenza si manifesta quando tra la società scissa e la società beneficiaria esiste un legame di partecipazione.



A) Imputazione ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della società scissa ereditati dalla beneficiaria, e, per la differenza, ad avviamento nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione, nella contabilità della beneficiaria, dei plusvalori latenti sui singoli beni o come avviamento.

B) Imputazione tra i costi del conto economico della beneficiaria o eliminazione con apposita riduzione del patrimonio netto *post* scissione mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto oppure mediante iscrizione del disavanzo a PN con segno negativo, se detto disavanzo non è riconducibile all'avviamento o a plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali bensì a perdite pregresse o ad un eccessivo costo della partecipazione.

Differenze da annullamento (segue)



- A) Imputazione ad apposita riserva del patrimonio netto della beneficiaria dell'accrescimento patrimoniale derivante dal "buon affare" realizzato dalla beneficiaria in sede di acquisizione della partecipazione;
- B) Imputazione ove possibile, a decremento del valore contabile degli elementi dell'attivo (o a incremento del valore contabile degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile dalla società scissa alla società beneficiaria o in alternativa, nel passivo dello Stato patrimoniale della beneficiaria, tra i fondi svalutazione o i fondi rischi se vi è stata una sopravvalutazione del patrimonio netto contabile della società scissa rispetto al suo valore effettivo.

Differenze da annullamento – esempio

Si ipotizzi il caso di scissione parziale a favore di una società beneficiaria preesistente che possiede una partecipazione totalitaria nella scissa (100%, ossia società beneficiaria socio unico della scissa). In tale caso, possono determinarsi esclusivamente differenze da annullamento.

Si ipotizzino i seguenti dati:

Società Scissa Alfa	Società Beneficiaria Beta	
attivo contabile	1.000 partecipazione 100% in Alfa	300
<i>di cui scisso</i>	400 attivo contabile	400
passivo contabile	700 totale attivo contabile	700
<i>di cui scisso</i>	200 passivo contabile	100
capitale sociale (300 azioni VN 1)	300 capitale sociale (300 azioni VN 2)	600
valore effettivo patrimonio scisso	600	
valore effettivo patrimonio rimasto	200	
valore effettivo scissa ante scissione	800	

La scissione non determina alcun incremento del capitale sociale della società beneficiaria, in quanto essa possiede già interamente la scissa e, quindi, per effetto della scissione, essa non accresce il proprio patrimonio, ma semplicemente ne modifica la composizione, passando da un possesso indiretto a un possesso diretto dei beni facenti parte del patrimonio scisso.

In primo luogo bisogna suddividere il valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa tra:

- la parte del valore contabile che deve essere annullata dall'attivo patrimoniale della beneficiaria, in quanto si riferisce al valore effettivo del patrimonio scisso a favore della beneficiaria;
- la parte del valore contabile che deve essere mantenuta nell'attivo patrimoniale della beneficiaria, in quanto si riferisce al valore del patrimonio che rimane alla scissa.

Differenze da annullamento – esempio

Al fine di individuare la parte del valore contabile che deve essere annullata, bisogna operare un **rapporto tra il valore effettivo del patrimonio scisso e il valore effettivo complessivo del patrimonio della scissa ante scissione**, moltiplicando la frazione percentuale che emerge da tale rapporto per il valore contabile complessivo della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa:

$$\text{valore contabile della partecipazione da annullare} = 600/800 \times 300 = 225$$

Il residuo valore contabile della partecipazione (75 = 300 – 225) rappresenta invece la parte che deve essere mantenuta nell'attivo della società beneficiaria, in quanto relativa al valore effettivo del patrimonio che rimane in capo alla scissa dopo la scissione parziale. A questo punto, per la beneficiaria diviene possibile procedere al calcolo della differenza da annullamento. Infatti, la società beneficiaria:

- elimina la partecipazione nella scissa (iscritta per 300) nella misura di 225;
- iscrive l'attivo del patrimonio scisso per 400;
- iscrive il passivo del patrimonio scisso per 200;
- evidenzia nel proprio attivo il disavanzo di fusione pari a 25, ossia pari alla differenza tra il valore contabile annullato della partecipazione (225) e il minor valore netto contabile del patrimonio scisso (200).

ATTIVO		Società Beneficiaria Beta post scissione		PASSIVO	
partecipazione 100% in Alfa		75	passivo contabile		300
restante attivo contabile		800	PATRIMONIO NETTO		
disavanzo da annullamento		25	capitale sociale (300 azioni VN 2)		600
Totale		900	Totale		900

Differenze da annullamento – esempio 2

Si ipotizzi il caso di scissione parziale a favore di una società beneficiaria preesistente che possiede una partecipazione totalitaria nella scissa (100%, ossia società beneficiaria socio unico della scissa). In tale caso, possono determinarsi esclusivamente differenze da annullamento.

Si ipotizzino i seguenti dati:

Società Scissa Alfa	Società Beneficiaria Beta	
attivo contabile	1.000 partecipazione 100% in Alfa	100
<i>di cui scisso</i>	400 attivo contabile	400
passivo contabile	700 totale attivo contabile	500
<i>di cui scisso</i>	200 passivo contabile	100
capitale sociale (300 azioni VN 1)	300 capitale sociale (300 azioni VN 2)	400
valore effettivo patrimonio scisso	500	
valore effettivo patrimonio rimasto	250	
valore effettivo scissa ante scissione	750	

La scissione non determina alcun incremento del capitale sociale della società beneficiaria, in quanto essa possiede già interamente la scissa e, quindi, per effetto della scissione, essa non accresce il proprio patrimonio, ma semplicemente ne modifica la composizione, passando da un possesso indiretto a un possesso diretto dei beni facenti parte del patrimonio scisso.

In primo luogo bisogna suddividere il valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa tra:

- la parte del valore contabile che deve essere annullata dall'attivo patrimoniale della beneficiaria, in quanto si riferisce al valore effettivo del patrimonio scisso a favore della beneficiaria;
- la parte del valore contabile che deve essere mantenuta nell'attivo patrimoniale della beneficiaria, in quanto si riferisce al valore del patrimonio che rimane alla scissa.

Differenze da concambio



A) Nella misura in cui al disavanzo da concambio sia attribuibile il significato economico di «esteriorizzazione contabile del surplus di plusvalori latenti della scissa», sembra corretto procedere **all'imputazione del disavanzo ad incremento del valore contabile degli elementi dell'attivo e del passivo che la beneficiaria ha "ereditato" dalla scissa e, per l'eventuale eccedenza, ad avviamento.**

B) Nella misura in cui al disavanzo da concambio non sia attribuibile uno specifico significato economico, esso deve essere eliminato con apposita riduzione del patrimonio netto contabile post scissione, ossia:

- mediante compensazione del disavanzo con una o più voci disponibili del patrimonio netto,
- oppure, nella misura in cui non risulti esperibile la predetta compensazione, mediante iscrizione del disavanzo nel patrimonio netto, ovviamente con segno negativo.

Differenze da concambio (segue)

Avanzo da
concambio

$$\frac{\text{Valore effettivo beneficiaria}}{\text{Valore effettivo patrimonio scisso assegnato}}$$



$$\frac{\text{Capitale sociale della beneficiaria}}{\text{Quota parte capitale sociale scissa}}$$

nella scissa vi è una minore incidenza di plusvalori latenti di quella riscontrabile nella beneficiaria

L'avanzo da concambio sarebbe «l'esteriorizzazione contabile di quel surplus di plusvalori latenti della beneficiaria» che, nella sua contabilità, si traduce in una voce da iscrivere nel patrimonio netto, assimilabile dal punto di vista concettuale a un sovrapprezzo di emissione applicato sulle azioni o quote da attribuire ai soci della scissa.

Ciò detto, anche nei casi in cui non sia possibile riconoscere all'avanzo da concambio uno specifico significato economico, detta posta debba comunque mantenere la **propria natura di voce del patrimonio netto**.

Differenze da concambio – esempio

Si ipotizzi il caso di scissione parziale a favore di una società beneficiaria preesistente che non possiede alcuna partecipazione nella società scissa. In tale caso, possono determinarsi esclusivamente differenze da concambio.

Si ipotizzino i seguenti dati:

Società Scissa Alfa		Società Beneficiaria Beta	
attivo contabile	1.000	attivo contabile	400
<i>di cui scisso</i>	400	passivo contabile	100
passivo contabile	700	capitale sociale	300
<i>di cui scisso</i>	200		
capitale sociale (300 azioni VN 1)	300		
valore effettivo patrimonio scisso	500	valore effettivo società	1000

Ai fini dell'operazione di scissione, il valore complessivo della beneficiaria post scissione è pari a 1.500 (= 500 + 1.000), dove: il patrimonio scisso pesa per 1/3; la società beneficiaria pesa per 2/3. Il capitale sociale della beneficiaria deve dunque essere aumentato per effetto della scissione in modo tale da consentire l'assegnazione ai soci della scissa di azioni della beneficiaria pari ai 1/3 del totale. Posto che ante scissione le azioni della beneficiaria sono 300 (valore nominale 1), il numero di nuove azioni (valore nominale 1) da emettere è dato dalla seguente proporzione:

$$X : 300 = 100 : 66,67 \quad \text{dove } X = 450$$

L'emissione di 150 nuove azioni (= 450 – 300) di valore nominale 1 comporta un incremento del patrimonio netto pari a 150, a fronte del quale si registra in capo alla beneficiaria:

- un incremento dell'attivo contabile di 400;
- un incremento del passivo contabile di 200.

Differenze da concambio – esempio

Ne consegue dunque che, a fronte di un aumento di capitale di 150, l'incorporante registra un incremento netto contabile di 200 (= 400 – 200).

Il differenziale di 50 in "avere" (= 150 – 200) costituisce l'avanzo da concambio.

Società Beneficiaria Beta post scissione	
ATTIVO	PASSIVO
attivo contabile	800 passivo contabile 300
	PATRIMONIO NETTO
	capitale sociale (300 azioni) 450
	avanzo da concambio 50
Totale	800 Totale 800

Differenze da concambio – esempio n. 2

Si ipotizzi il caso di scissione parziale a favore di una società beneficiaria preesistente che non possiede alcuna partecipazione nella società scissa.

In tale caso, possono determinarsi esclusivamente differenze da concambio.

Si ipotizzino i seguenti dati:

Società Scissa Alfa		Società Beneficiaria Beta	
attivo contabile	1.000	attivo contabile	400
<i>di cui scisso</i>	300	passivo contabile	100
passivo contabile	700	capitale sociale	300
<i>di cui scisso</i>	200		
capitale sociale (300 azioni VN 1)	300		
valore effettivo patrimonio scisso	500	valore effettivo società	1000

Ai fini dell'operazione di scissione, il valore complessivo della beneficiaria post scissione è pari a 1.500 (= 500 + 1.000), dove: il patrimonio scisso pesa per 1/3; la società beneficiaria pesa per 2/3.

Il capitale sociale della beneficiaria deve dunque essere aumentato per effetto della scissione in modo tale da consentire l'assegnazione ai soci della scissa di azioni della beneficiaria pari ai 1/3 del totale.

Posto che ante scissione le azioni della beneficiaria sono 300 (valore nominale 1), il numero di nuove azioni (valore nominale 1) da emettere è dato dalla seguente proporzione:

$$X : 300 = 100 : 66,67 \quad \text{dove } X = 450$$

L'emissione di 150 nuove azioni (= 450 – 300) di valore nominale 1 comporta un incremento del patrimonio netto pari a 150, a fronte del quale si registra in capo alla beneficiaria:

- un incremento dell'attivo contabile di 300;
- un incremento del passivo contabile di 200.

Differenze da concambio e annullamento – esempio

Ne consegue dunque che, a fronte di un aumento di capitale di 150, l'incorporante registra un decremento incremento netto contabile di 100 (= 300 – 200).

Il differenziale di 50 in “dare” (= 150 – 200) costituisce il disavanzo da concambio.

		Società Beneficiaria Beta post scissione	
ATTIVO		PASSIVO	
attivo contabile	700	passivo contabile	300
disavanzo da concambio		50 PATRIMONIO NETTO	
		capitale sociale (300 azioni VN 2)	450
Totale	750	Totale	750

Differenze da concambio (continua)



L'origine delle differenze da concambio va cercata sull'interazione che, per effetto della scissione, si verifica su due distinti piani:

- quello dei valori contabili delle società partecipanti alla scissione
- quello dei valori effettivi delle società partecipanti alla scissione.

Infatti l'entità delle differenze da concambio è frutto dello sbilanciamento (in avanzo o in disavanzo) tra il valore netto contabile della parte del patrimonio della scissa assegnato alla singola beneficiaria e la variazione del capitale sociale di quella stessa beneficiaria, il quale è a sua volta determinato dal rapporto di cambio delle azioni o quote, ossia il rapporto tra il valore (effettivo) attribuito ai fini della scissione alla società beneficiaria e quello attribuito alla società scissa.

Adempimenti contabili di chiusura della società scissa

Iscrizione nel RI dell'atto di scissione



Perfezionamento della scissione



Nella scissione totale, estinzione della società scissa e conversione per i soci della scissa delle partecipazioni della scissa stessa in partecipazioni in una o più beneficiarie



Nella scissione parziale, i soci della scissa assumono delle partecipazioni nelle beneficiarie, *in aggiunta* a quelle vantate nei confronti della scissa stessa

Il bilancio di chiusura della società scissa va redatto al fine di accertare la configurazione del patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria vale a dire la natura e gli importi delle attività e passività. L'OIC 4 distingue:

Assenza di retroattività contabile

In ipotesi di scissione totale deve essere compilato un bilancio di chiusura "completo", composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Lo stato patrimoniale fornirà i dati completi alla data di efficacia reale della scissione necessari per la compilazione del bilancio di apertura per ciascuna beneficiaria.

Se si tratta di scissione parziale la stessa regola si applica alla scissa, per gli elementi patrimoniali ed il patrimonio netto contabile ad essa rimasto.

Presenze di retroattività contabile

Il bilancio di chiusura è rappresentato da una semplice situazione contabile alla data di efficacia reale della scissione.

Le operazioni di gestione, essendo l'ipotesi applicabile solo per la scissione totale, sono rilevate nella contabilità sezionale della scissa fino alla data di efficacia reale, per poi confluire nella contabilità ordinaria della beneficiaria.

Adempimenti contabili di apertura della società beneficiarie



Se nelle scissioni con beneficiarie preesistenti il bilancio d'apertura ha solo una efficacia "interna", nelle scissioni con beneficiarie neocostituite esso ha un valore organizzativo, al pari delle fusioni proprie, perché rappresenta la struttura, composizione ed il valore del patrimonio iniziale della beneficiaria, nonché l'importo del suo capitale sociale. Pertanto, esso dovrà essere trascritto nel libro degli inventari della nuova società (art. 2217, comma 1, Codice Civile).

Aspetti fiscali delle operazioni di scissione– imposte sul reddito (continua)

Art. 173 del TUIR

Ai fini delle imposte sul reddito, la scissione è un'operazione neutrale, ovvero sia non suscettibile di generare componenti positivi o negativi di reddito:

né in capo alla società scissa (art. 173 co.1)

La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

né in capo alle società beneficiarie (art. 173 co.2)

- E' prevista l'assoluta irrilevanza fiscale delle differenze di scissione che si formano in capo alla società beneficiaria, quale che sia il relativo trattamento contabile per esse adottato
- È prevista la perfetta continuità dei valori fiscali nel passaggio degli elementi patrimoniali dalla società scissa alla società beneficiaria

né in capo ai soci delle società che partecipano alla scissione (art. 173 co.3)

il cambio delle partecipazioni originarie non comporta l'insorgenza di alcun tipo di reddito in capo ai soci delle società fuse o incorporate, salvo eventuali conguagli in denaro

Imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali

Ai sensi dell'art. 173 co. 15-bis del TUIR, la società beneficiaria della scissione può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in seguito all'operazione, attraverso la liquidazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito (IRPEF e IRES) e dell'IRAP.

Si tratta di un'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali che può essere esercitata dalla società beneficiaria dell'operazione (cfr. DM 25.7.2008): (i) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere; (ii) oppure, al più tardi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo.

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta sui maggiori valori contabili di cui si intende ottenere il riconoscimento fiscale. Le aliquote di imposta sono pari al:

12%, per la parte di detti maggiori valori fino a 5 milioni di euro;

14%, per la parte di detti maggiori valori compresi tra 5 milioni di euro e 10 milioni di euro;

16%, per la parte di detti maggiori valori compresi oltre 10 milioni di euro.

Imposta sostitutiva ex DL185/2008 sui beni immateriali

E' consentito ai soggetti aventi causa nelle operazioni di conferimento d'azienda, fusione e scissione di rivalutare:

- i marchi, l'avviamento e altre attività immateriali;

-le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante, compresi i crediti.

La norma si affianca all'art. 173 co. 15-bis del TUIR, prevedendo però in ogni caso l'aliquota del 16% sulle differenze di valori, in luogo delle aliquote a scaglioni del 12% - 14% - 16%, nonché l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione (circ. 28/2009).

Le posizioni soggettive



Regola generale (ex art. 173, comma 4, D.p.r. n°917/86)

Le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e alla società scissa (in caso di scissione parziale)

- in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile scisso
ovvero
- insieme agli elementi del patrimonio scisso cui sono specificamente connesse

Le posizioni soggettive

ALCUNI ESEMPI

connesse ad elementi patrimoniali (singoli o per insiemi)

NON connesse ad elementi patrimoniali (in % al PNC scisso)

- imponibilità dividendi non riscossi
- deducibilità delle imposte non pagate
- deducibilità di contributi associativi non pagati
- deducibilità dei compensi CdA non pagati
- il valore fiscalmente riconosciuto dei f.di ammortamento
- la durata di possesso di beni per la rateizzazione della plusvalenza ex art. 86

- le plusvalenze rateizzate
- le spese di rappresentanza rateizzate
- spese di manutenzione eccedenti il limite deducibile nell'esercizio
- crediti di imposta relativi a precedenti dichiarazioni

Le posizioni soggettive

Fondi accantonamento (art. 173, comma 6, D.p.r. 917/86)

Connessi a specifici elementi patrimoniali

Non connessi a specifici elementi patrimoniali


Il valore dei fondi si considera fiscalmente dedotto dalle beneficiarie (e dalla scissa in caso di scissione parziale) in proporzione alle quote in cui risulta attribuito il connesso elemento patrimoniale (vedi esempio)

Ripartizione secondo il criterio proporzionale (% P.n.c.)

Le posizioni soggettive

Esempio

Società scissa



Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

ART. 173 co. 5 del TUIR - Obblighi di versamento delle imposte dirette

Nelle operazioni di scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti di imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, restano in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.



Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito (continua)

Art. 173 co.4 e 9 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (continua)

Le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio ante scissione della società scissa si trasferiscono in capo alle beneficiarie (art. 173 co. 4 e 9 del TUIR), ossia:

- in linea generale, in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile della scissa trasferita a ciascuna beneficiaria;
- tuttavia, nel caso in cui un determinato fondo in sospensione di imposta sia specificamente relativo a un determinato elemento del patrimonio della scissa, si considera trasferito per intero alla beneficiaria cui è stato attribuito tale elemento patrimoniale.

Riserve di rivalutazione

Per quanto concerne le riserve in sospensione di imposta accese a fronte di una rivalutazione civilistica e fiscale operata dalla scissa su determinati beni, la prassi dell'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il criterio di ripartizione deve essere quello proporzionale e non quello specifico.

In altre parole, le riserve di rivalutazione in regime di sospensione di imposte devono essere ripartite tra le beneficiarie (e, nel caso di scissione parziale, tra le beneficiarie e la scissa) in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite a ciascuna beneficiaria (e, nel caso di scissione parziale, rimasta alla scissa), a nulla rilevando dove in concreto vanno o rimangono i singoli elementi patrimoniali con riferimento ai quali è stata operata la rivalutazione da cui si è originata la riserva.

Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

Art. 173 co.9 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (segue)

Obblighi di ricostituzione in capo alla beneficiaria

Se le riserve in sospensione di imposta iscritte nell'ultimo bilancio ante scissione della società scissa non vengono ricostituite nel bilancio delle singole beneficiarie (ovviamente nei limiti della parte a ciascuna di esse riconducibile), il secondo periodo del co. 9 dell'art. 173 del TUIR rinvia a quanto previsto dall'art. 172 co. 5, in materia di fusioni.

Ne consegue che:

- le riserve in sospensione di imposta che devono essere attribuite (in tutto o in parte) dalla scissa alla singola beneficiaria concorrono a formare il reddito di quest'ultima se e nella misura in cui non vengano ricostituite nel suo bilancio, prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da scissione;
- tuttavia, la disposizione che precede non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione, in quanto il vincolo di sospensione di imposta che caratterizza queste riserve si trasferisce sull'avanzo di scissione e, per l'eventuale eccedenza sull'aumento di capitale sociale della beneficiaria fino a concorrenza dei medesimi (senza dunque bisogno di ricostruzione "specificata" delle riserve nel patrimonio netto della beneficiaria) e si considera invece definitivamente rimosso (senza obblighi di recupero a tassazione) per la parte che eventualmente eccede l'avanzo di scissione e l'aumento di capitale che si genera in capo alla beneficiaria (tenendo per altro presente che l'aumento di capitale "disponibile" a recepire il vincolo in sospensione di imposta delle riserve tassabili solo in caso di distribuzione è solo la parte di aumento che eccede le quote di capitale della scissa possedute dalla beneficiaria).



Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

Art. 173 co.9 del TUIR – LIMITI AL MANTENIMENTO DELLA SOSPENSIONE DI IMPOSTA (segue)

NATURA FISCALE DELL'AVANZO E DEL CAPITALE SOCIALE

Il secondo periodo del co. 9 dell'art. 173 del TUIR stabilisce che, così come si applica il co. 5 dell'art. 172 del TUIR in materia di fusioni per la ricostituzione in capo alla beneficiaria delle riserve in sospensione di imposta che le vengono "attribuite" dalla scissa, allo stesso modo si applica il successivo co. 6 dell'art. 172, sempre in materia di fusioni, per la ricostituzione in capo alla beneficiaria delle altre riserve che le vengono "attribuite" dalla scissa.

Ne consegue che:

- all'aumento di capitale sociale della beneficiaria (leggasi intero capitale sociale nel caso di beneficiaria newco) e agli avanzi di scissione da annullamento o da concambio che eccedono la parte necessaria a ricostituire in via esplicita o implicita i vincoli di sospensione di imposta attribuiti dalla scissa si applica il regime fiscale proprio delle altre voci del patrimonio netto della scissa (ossia quelle diverse dalle voci in sospensione di imposta) che sono state attribuite alla beneficiaria (adattamento alla scissione del primo periodo del co. 6 dell'art. 172 del TUIR);
- non si considerano però concorrenti alla formazione dell'eventuale avanzo di scissione da annullamento il capitale e le riserve di capitale attribuite dalla scissa alla beneficiaria fino a concorrenza del valore della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa ed annullata per effetto della scissione (adattamento alla scissione del secondo periodo del co. 6 dell'art. 172 del TUIR).



Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

Art. 173 co.10 del TUIR – PERDITE FISCALI (segue)

Il rinvio alle norme in materia di fusioni significa che le perdite fiscali maturate ante scissione dalla società scissa e dalle eventuali società beneficiarie preesistenti possono continuare ad essere riportate nei periodi di imposta post scissione (dalle società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, dalla società scissa medesima):

- solo a condizione che dal Conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la scissione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi (di cui all'art. 2425 c.c.), superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori;
- e comunque solo per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto, quale risulta dall'ultimo bilancio (o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'art. 2506-bis c.c. o dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2506-ter c.c.), senza tenere conto dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa;
- fermo restando che, nonostante il rispetto dei due punti che precedono, non possono comunque essere utilizzate le perdite fiscali ante scissione, fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle eventuali svalutazioni operate ai fini fiscali, sulle partecipazioni nella società che ha generato le perdite riportabili (scissa e/o beneficiaria preesistente), da altra società partecipante alla scissione o da altra impresa che le abbia cedute a società partecipanti alla scissione dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di scissione.



Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

Art. 173 co.10 del TUIR – PERDITE FISCALI (segue)

Le perdite fiscali maturate in capo alla scissa (ed anche, nel caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scissione, l'eventuale perdita fiscale "implicita" relativa al periodo compreso tra la data "fiscale" e la data di perfezionamento giuridico della scissione) si considerano "trasferite" a ciascuna beneficiaria in misura proporzionale al rapporto che intercorre tra il patrimonio netto contabile "totale" della scissa e la quota di quel patrimonio netto trasferito alla singola beneficiaria e, nel caso di scissione parziale, rimasto alla scissa stessa.

L'Agenzia delle Entrate nella circ. 9.3.2010 n. 9 (§ 2.2), laddove esclude che possano operare limitazioni di sorta con riferimento alla riportabilità delle perdite fiscali sorte ante scissione che restano in capo alla scissa medesima (in caso di scissione parziale) e che si trasferiscono a beneficiarie newco.

Laddove l'operazione non integra in capo ad un determinato soggetto alcun fenomeno aggregativo (come è vero per le beneficiarie newco ed anche per la scissa, nel caso di scissione parziale), non vi è ragione di ritenere applicabili le norme limitative di cui all'art. 172 co. 7 del TUIR, ancorché estese alle operazioni di scissione per effetto del rinvio operato dall'art. 173 co. 10 del TUIR.

Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

Art. 173 co.10 del TUIR – PERDITE FISCALI (segue)

Diversamente, sulle società beneficiarie preesistenti, le limitazioni alla riportabilità delle perdite fiscali pregresse trovano piena applicazione e ciò risulta vero non soltanto con riferimento alle perdite fiscali pregresse che la beneficiaria “eredita” dalla scissa, ma anche con riferimento alle perdite fiscali pregresse che la beneficiaria ha eventualmente essa stessa maturato fino alla data di perfezionamento giuridico della scissione.

La circ. Agenzia delle Entrate 9.3.2010 n. 9 (§ 2.2) spiega che, in presenza sia di perdite fiscali pregresse “ereditate” che di perdite fiscali pregresse “direttamente conseguite”, la verifica della loro riportabilità va fatta separatamente:

- per le perdite fiscali pregresse “ereditate”: bisogna procedere al “test di vitalità”, avendo riguardo ai ricavi ed ai costi del personale della scissa (in altre parole, per la riportabilità delle perdite fiscali pregresse “ereditate”, deve risultare “vitale” la società scissa); dopodiché, ove il “test di vitalità” risultasse superato, bisogna individuare l’ammontare massimo di perdite fiscali pregresse “ereditate” riportabili, avendo riguardo all’entità del patrimonio netto scisso a favore della beneficiaria medesima, rettificato per tenere conto dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti;
- per le perdite fiscali pregresse “direttamente conseguite”: bisogna procedere al “test di vitalità”, avendo riguardo ai ricavi ed ai costi del personale della beneficiaria medesima (in altre parole, per la riportabilità delle perdite fiscali pregresse “direttamente conseguite”, deve risultare “vitale” la società beneficiaria preesistente); dopodiché, ove il “test di vitalità” risultasse superato, bisogna individuare l’ammontare massimo di perdite fiscali pregresse “direttamente conseguite” riportabili, avendo riguardo all’entità del patrimonio netto della beneficiaria preesistente medesima.

Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

Ecceденza di interessi passivi ed eccedenze ACE

Le eccedenze di interessi passivi non dedotte a norma dell'art. 96 del TUIR possono essere riportate in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione solo se vengono superati gli stessi limiti dell'art. 173 co. 10 del TUIR per le perdite fiscali, fatta eccezione - come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 19.2.2008 n. 12 - per quello relativo alle precedenti svalutazioni di partecipazioni.

La successiva circolare 21.4.2009 n. 19 (§ 2.8) ha poi dato una lettura restrittiva della materia, secondo cui il limite del patrimonio netto contabile si riferisce alla somma di perdite fiscali ed eccedenze di interessi passivi, e la società può discrezionalmente decidere quale dei due importi portare avanti (o in quale combinazione).

Con ulteriori modifiche apportate all'art. 172 co. 7 del TUIR dall'art. 1 co. 549 lett. c) della L. 232/2016, le limitazioni in commento sono state estese al riporto delle eccedenze ACE, con decorrenza dal 2017.



Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

La data di effetto ai fini fiscali

Dal punto di vista giuridico, la scissione si considera perfezionata quando viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-quater c.c., ossia in corrispondenza della data in cui risulta iscritto l'atto di scissione nel Registro delle imprese per conto dell'ultima delle società beneficiarie.

Ciò detto, ai fini fiscali (e contabili) è tuttavia possibile prevedere la retrodatazione degli effetti della scissione, ancorché l'art. 173 co. 11 del TUIR limiti tale possibilità:

- ai soli casi di scissione totale;
- e comunque soltanto a condizione che vi sia perfetta coincidenza tra il periodo di imposta della società scissa e quello delle beneficiarie (sia ante che post scissione).

Nei casi dunque di scissioni parziali o di scissioni in società beneficiarie preesistenti con periodo di imposta non allineato a quello della scissa, la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali della scissione è esclusa a priori, così come tale possibilità è esclusa anche in tutte le ipotesi in cui le società beneficiarie siano di nuova costituzione.

In buona sostanza, dunque, la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali di un'operazione di scissione si riduce ai soli casi di scissioni totali a favore di beneficiarie preesistenti aventi periodo di imposta coincidente con quello della scissa.

Ai sensi dell'art. 173 co. 8, se la scissione non viene retrodata ai fini fiscali, "i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione

Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – imposte sul reddito

La data di effetto ai fini fiscali

Dal punto di vista giuridico, la scissione si considera perfezionata quando viene eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-quater c.c., ossia in corrispondenza della data in cui risulta iscritto l'atto di scissione nel Registro delle imprese per conto dell'ultima delle società beneficiarie.

Ciò detto, ai fini fiscali (e contabili) è tuttavia possibile prevedere la retrodatazione degli effetti della scissione, ancorché l'art. 173 co. 11 del TUIR limiti tale possibilità:

- ai soli casi di scissione totale;
- e comunque soltanto a condizione che vi sia perfetta coincidenza tra il periodo di imposta della società scissa e quello delle beneficiarie (sia ante che post scissione).

Nei casi dunque di scissioni parziali o di scissioni in società beneficiarie preesistenti con periodo di imposta non allineato a quello della scissa, la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali della scissione è esclusa a priori, così come tale possibilità è esclusa anche in tutte le ipotesi in cui le società beneficiarie siano di nuova costituzione³⁰.

In buona sostanza, dunque, la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali di un'operazione di scissione si riduce ai soli casi di scissioni totali a favore di beneficiarie preesistenti aventi periodo di imposta coincidente con quello della scissa.

Ai sensi dell'art. 173 co. 8, se la scissione non viene retrodatata ai fini fiscali, “i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la scissione

Aspetti fiscali delle operazioni di scissione – Imposte d'atto

- A norma dell'art. 4 co. 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, le operazioni di scissione :
- intervenute tra società di qualunque tipo ed oggetto o enti "aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola" sono soggette ad **imposta di registro** in misura fissa (200,00 euro);
 - intervenute tra enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola, sono soggette ad imposta di registro del 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. La base imponibile è costituita dal valore, determinato alla data di stipula dell'atto di scissione, dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola incorporata (ris.2/2019).

Il verbale assembleare di approvazione del progetto di scissione sconta l'imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

In presenza di immobili le **imposte ipotecaria e catastale** trovano applicazione in misura fissa (200,00 euro ciascuna), a norma dall'art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/90 e dell'art. 10 co. 2 del medesimo.

Esercitazione – la scissione

Si ipotizzi il caso di scissione parziale a favore di una società beneficiaria preesistente che possiede una partecipazione del 60% nella società scissa.

In tale caso, possono determinarsi sia differenze da concambio che differenze da annullamento.

Si ipotizzino i seguenti dati:

Società Scissa Alfa	Società Beneficiaria Beta	
attivo contabile	1.000 partecipazione 60% in Alfa	300
<i>di cui scisso</i>	300 attivo contabile	400
passivo contabile	700 totale attivo contabile	700
<i>di cui scisso</i>	200 passivo contabile	100
capitale sociale (300 azioni VN 1)	300 capitale sociale (150 azioni VN 4)	600
valore effettivo patrimonio scisso	1000	
valore effettivo patrimonio rimasto	1500	
valore effettivo scissa ante scissione	2500 valore effettivo società beneficiari	1500

Ai fini dell'operazione di scissione, il valore complessivo della beneficiaria post scissione è pari a 2.500 (= 1.000 + 1.500), dove:

- il patrimonio scisso pesa per 2/5;
- la società beneficiaria pesa per 3/5.

Il capitale sociale della beneficiaria deve dunque essere aumentato per effetto della scissione in modo tale da consentire l'assegnazione ai soci della scissa di azioni della beneficiaria pari ai 2/5 del totale.

Il numero di nuove azioni della beneficiaria da emettere, ai fini della loro assegnazione ai soci della scissa, non deve essere tale da far sì che le azioni di nuova emissione siano pari, post aumento, a 2/5 del totale delle azioni circolanti, bensì deve essere tale da far sì che le azioni di nuova emissione siano pari, post aumento, al 40% di 2/5 del totale delle azioni circolanti.

Esercitazione – la fusione per incorporazione

Posto che *ante* scissione le azioni della beneficiaria sono 150 (valore nominale 4), il numero di nuove azioni (valore nominale 4) da emettere è dato dalla seguente proporzione:

$$X : 150 = 100 : (100 - 40 \times 2/5) \qquad \text{dove } X = 178$$

L'emissione di 28 nuove azioni (= 178 – 150) di valore nominale 4 comporta un incremento del patrimonio netto pari a 112, a fronte del quale si registra in capo alla beneficiaria: un incremento dell'attivo contabile di 120 (= 40% del valore complessivo dell'attivo contabile del patrimonio scisso); un incremento del passivo contabile di 80 (= 40% del valore complessivo del passivo contabile del patrimonio scisso).

Ne consegue dunque che, a fronte di un aumento di capitale di 112, la beneficiaria registra un incremento netto contabile di 40 (= 120 – 80). Il differenziale di 72 in "dare" (= 112 – 40) costituisce il disavanzo da concambio.

Calcolo della differenza da annullamento

Per effetto della scissione, la beneficiaria deve procedere all'annullamento della partecipazione posseduta nella scissa. Detta partecipazione, si è ipotizzato, rappresenta il 60% del capitale della scissa e risulta iscritta nell'attivo della beneficiaria per 300. In primo luogo bisogna suddividere il valore contabile della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa tra:

- la parte del valore contabile che deve essere annullata dall'attivo patrimoniale della beneficiaria, in quanto si riferisce al valore effettivo del patrimonio scisso a favore della beneficiaria;
- la parte del valore contabile che deve essere mantenuta nell'attivo patrimoniale della beneficiaria, in quanto si riferisce al valore del patrimonio che rimane alla scissa.

Esercitazione – la fusione per incorporazione

Al fine di individuare la parte del valore contabile che deve essere annullata, bisogna operare un rapporto tra il valore effettivo del patrimonio scisso e il valore effettivo complessivo del patrimonio della scissa ante scissione, moltiplicando la frazione percentuale che emerge da tale rapporto per il valore contabile complessivo della partecipazione posseduta dalla beneficiaria nella scissa:

$$\text{valore contabile della partecipazione da annullare} = 1.000/2.500 \times 300 = 120$$

Il residuo valore contabile della partecipazione (180 = 300 – 120) rappresenta invece la parte che deve essere mantenuta nell'attivo della società beneficiaria, in quanto relativa al valore effettivo del patrimonio che rimane in capo alla scissa dopo la scissione parziale.

A questo punto, per la beneficiaria diviene possibile procedere al calcolo della differenza da annullamento. Infatti, la società beneficiaria, a fronte dell'annullamento della partecipazione nella scissa (iscritta per 300) nella misura di 120, iscrive:

- l'attivo del patrimonio scisso per 180 (= 60% del valore complessivo dell'attivo contabile del patrimonio scisso);
- il passivo del patrimonio scisso per 120 (= 60% del valore complessivo del passivo contabile del patrimonio scisso). Il differenziale di 60 in "dare" (= 120 – 60) costituisce il disavanzo da annullamento.

ATTIVO		Società Beneficiaria Beta post scissione		PASSIVO	
partecipazione 60% in Alfa		180	passivo contabile		300
attivo contabile		700	PATRIMONIO NETTO		
disavanzo da concambio		72	capitale sociale (178 azioni VN 4)		712
disavanzo da annullamento		60			
Totale		1012	Totale		1012